

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 21 (1949)
Heft: 5

Artikel: Sulla renitenza al servizio militare per motivi di coscienza
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243806>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 07.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

non può infatti rivolgersi al suo Comandante 14 giorni prima dell'entrata in servizio, se ignora che la sua truppa è chiamata in servizio, o quando la stessa sia chiamata.

Parimenti non può ritenersi giustificato l'addebito mosso dall'accusa, nel senso che l'imputato era obbligato di rivolgersi per informazioni al Caposezione. Detto obbligo non risulta infatti dall'affisso di chiamata. Nel testo italiano, capo III cif. 4 in fine, leggesi: « Per più ampie informazioni in proposito rivolgersi al caposezione ». Questa disposizione manca interamente nel testo francese, mentre in quello tedesco sta scritto: « Ueber Einzelheiten erteilen die Sektionschefs Auskunft ». Trattasi dunque di informazioni di dettaglio che i caposezioni sono tenuti di dare ai militi che ne fanno richiesta, ma non se ne può dedurre l'obbligo dei militi di rivolgersi al caposezione per sapere se dovranno entrare in servizio, quando l'affisso chiaramente indica che l'entrata in servizio dipende da un ordine di marcia.

SULLA RENITENZA AL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA

Attorno al rifiuto di adempiere gli obblighi militari che la Costituzione federale impone ai cittadini fisicamente validi, il Consiglio federale si è recentemente pronunciato nel messaggio 22 luglio 1949 che accompagna la proposta di modificare alcune disposizioni del Codice penale militare, in relazione alla revisione del Codice penale ordinario ed alla opportunità di introdurre in modo definitivo talune disposizioni prese dal Consiglio federale durante il servizio attivo in forza dei poteri eccezionali attribuitigli. La delicata questione assume, così, particolare attualità.

La revisione del Codice penale militare offre occasione di esprimersi anche sulla questione concernente i renitenti per motivi di coscienza e l'istituzione di un *servizio civile*, come pure per esaminare le proposte di revisione delle disposizioni del Codice concernenti queste persone. Già fu necessario occuparsi ripetutamente di questo problema in seguito all'intervento di persone che propugnano l'idea del disarmo integrale o di una limitazione degli armamenti, condannano ogni ricorso alla forza oppure sono avversari del servizio militare per motivi religiosi o morali. Su questo oggetto il Consiglio federale presentò, in data del 12 settembre 1924, un rapporto particolareggiato alle Camere (Foglio Off. fed. 1924, ed. franc., III, 393). Esso si dichiarò decisamente contrario all'istituzione di un servizio civile e fece osservare che un servizio di questa natura avrebbe potuto essere istituito solo se si fosse modificata la Costituzione.

Uno Stato senza difesa è destinato a soccombere.

In detto rapporto il Consiglio federale esponeva quanto segue: La Costituzione federale assegna alla Confederazione come compito principale quello di sostenere l'indipendenza della Pa'tria contro lo straniero. La Costituzione garantisce la libertà di coscienza e di credenza, con la riserva espressa «che le opinioni religiose non svincolano dall'adempimento dei doveri di cittadino». Le due disposizioni non rivestono la stessa importanza e non sono indipendenti l'una dall'altra. La riserva a favore dei doveri del cittadino equivale a una limitazione della libertà di coscienza e di credenza. L'uomo non può vivere in società ordinatamente e in pace con i suoi simili se la libertà di agire secondo la propria volontà non è debitamente limitata. Senza le limitazioni imposte dall'interesse generale, non v'è posto che per l'arbitrario e il diritto del più forte. Uno Stato senza difesa è esposto a qualsiasi aggressione e destinato a soccombere; non solo, ma la sua debolezza può indurre gli eserciti stranieri a violarne le frontiere e ad occuparlo. Per molti fautori del *servizio civile*, questa forma di servizio *non è il fine ultimo, bensì soltanto il primo passo verso una meta precisa: la soppressione totale della difesa militare*. La proposta di istituire il servizio civile e di rinunciare al perseguimento penale dei renitenti per motivi di coscienza deve essere respinta perchè in questo campo è pericoloso sacrificare i diritti dello Stato. Cedere su questo punto equivarrebbe mettere in pericolo l'ordine pubblico anche in altri campi.

1939: 11 su 450.000

1945: 2 su 100.000

Il numero dei renitenti per motivi di coscienza è sempre stato *irrilevante*. La storia del servizio attivo durante le due guerre mondiali ci insegna quanto segue: durante la guerra mondiale del 1914/1918, le prime tre condanne furono pronunciate nel 1915. I tribunali pronunciarono quattro condanne nel 1916, 25 nel 1917 e 15 nel 1918. Nel 1915 e nel 1916, fra i renitenti, quelli per motivi religiosi furono i più numerosi; nel 1917 e nel 1918 invece, nella maggior parte dei casi di rifiuto del servizio si trattò di renitenti per motivi politici. Tra le due guerre, non vi furono che pochi casi ogni anno, più numerosi nei periodi di maggiore attività dei fautori del disarmo. Nel corso del primo anno dell'ultimo servizio attivo (1939), furono pronunciate soltanto 11 condanne, sebbene sotto le armi si trovassero 450 mila uomini. Sei condannati appartenevano alla setta dei testimoni di Geova. Il settimo era pentecostale e l'ottavo avventista; il nono allegò motivi religiosi in generale, mentre gli ultimi due si dichiararono semplicemente antimilitaristi. Nel 1940, mentre sotto le armi si trovavano nuovamente 450.000 uomini, le condanne pronunciate furono 46; di questi condannati, trentacinque erano testimoni di Geova, sei allegarono motivi religiosi in generale, tre motivi etico-pacifisti e due si dichiararono antimilitaristi. Va notato che la setta dei testimoni di Geova svolse durante questo periodo una propaganda particolarmente intensa. Nel 1941 (152.000 uomini in servizio), vi furono 17 condanne; si trattava di 11 testimoni di Geova, di un aderente al gruppo di Oxford, di un avventista, di un membro della «*politisch/religiöse Freischar*», di un anabattista (mennonita); tre cittadini facevano valere

motivi religiosi in generale e una persona fu perseguita per rifiuto dettato da considerazioni puramente morali. Nel 1942, l'effettivo degli uomini sotto le armi non superò mai 151.000 uomini. In quell'anno, il numero dei renitenti fu di quattordici, e precisamente: dieci testimoni di Geova, un sabbatista, un avventista, un militare che faceva valere motivi religiosi in generale e un altro che allegava motivi puramente morali. Per gli anni dal 1943 al 1945 le cifre sono le seguenti:

1943	175.000	uomini sotto le armi	6	condannati
1944	210.000	» » » »	5	»
1945	100.000	» » » »	2	»

Nel dopoguerra, la situazione è identica a quella degli anni che seguirono la prima guerra mondiale: numero poco elevato di condanne, in aumento nei periodi in cui i fautori del servizio civile svolgono una attività particolarmente intensa. Se la maggior parte delle condanne colpisce i testimoni di Geova, ciò è dovuto all'atmosfera che regna in questa setta religiosa, la quale difende, sovente fanaticamente, l'idea di uno Stato teocratico e si oppone per conseguenza a qualsiasi forma di Stato laico. Motivi politici e religiosi spingono i membri di questa setta a combattere l'attuale struttura dello Stato: praticamente però la loro azione ha conseguenze soltanto nel campo del servizio militare.

Garantire la difesa del paese.

Come si è detto, il numero delle persone che si oppongono al servizio militare per dei motivi puramente religiosi è irrilevante. E' del resto difficile giudicare se non abbiano una parte decisiva l'egoismo o motivi politici, ovvero se si tratti di persone che si lasciano guidare da considerazioni di prestigio. E' comunque della massima importanza, per il paese e l'esercito, che gli apostoli del rifiuto di servire la patria non possano mettere in pericolo la difesa nazionale, seminando il dubbio circa la giustificazione morale del servizio militare e del sacrificio della vita per la difesa comune. Ora, questa sarebbe la conseguenza necessaria dell'istituzione di un servizio civile. Paese piccolo, la Svizzera deve far capo a tutte le sue risorse d'uomini, se vuole garantire la propria difesa. Questa non deve essere indebolita dal principio che un cittadino può, per motivi personali, sottrarsi agli obblighi militari imposti ad ognuno.

I fautori del servizio civile citano come esempio il regime esistente in altri Stati. Da un esame approfondito dell'obiezione, risulta che gli esempi addotti non reggono. Per il nostro esercito, fondato sul sistema delle milizie e del servizio di breve durata, le condizioni sono assolutamente speciali. Nel nostro paese, i renitenti non potrebbero compiere, come in altri Stati, un anno e mezzo o due anni di servizio civile in vece del servizio militare normale. I nostri fautori del servizio civile vorrebbero che sia loro concesso di compiere due o tre giorni di servizio civile in sostituzione di un giorno di servizio militare e due giorni di servizio civile per un giorno di corso di ripetizione. Il servizio civile non implica naturalmente sforzi e pericoli pari a quelli del servizio militare. Qualora si volesse renderlo altrettanto duro e pericoloso, non potrebbe essere evitato il rimprovero — giustificato — di riservare ai renitenti per motivi di coscienza un trattamento di rigore non giustificato da necessità e di mettere in pericolo inutilmente la loro incolumità

personale. All'estero, la maggior parte degli uomini che prestano il servizio civile in vece del servizio militare sono assegnati a compiti che in Svizzera sono adempiuti dalle truppe di sussistenza, da quelle dei servizi sanitari oppure dall'amministrazione militare. Considerevole è il numero di persone che gli eserciti permanenti impiegano per i compiti amministrativi; in parte, questo personale è fornito dal servizio civile, nei paesi in cui detto servizio esiste. Se si tiene conto del piccolo numero di renitenti per motivi di coscienza del nostro paese, della grande diversità dell'età e delle professioni, è evidente che da noi un servizio civile uniforme e razionale non potrebbe esser organizzato. Inoltre, per alcune delle persone assegnate al servizio civile sussisterebbero ancora difficoltà speciali dovute al fatto che esse considererebbero l'attività prestata nel servizio civile come un contributo ed un aiuto indiretto alla difesa nazionale.

Sebbene il nostro esercito abbia una missione esclusivamente difensiva, vi sarà sempre chi si rifiuterà di prestare servizio militare per motivi religiosi, per obbedire cioè al comandamento « Non ammazzare! ». Esiste tuttavia una forma di servizio militare che può tranquillizzare ogni coscienza: il servizio delle truppe sanitarie. A queste truppe si domanda unicamente un'attività umanitaria. Il soldato sanitario non è armato. Secondo la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna, il personale sanitario non si trova mai neppure in stato di legittima difesa. L'articolo 9 di questa Convenzione prevede che i belligeranti devono proteggere e rispettare in ogni circostanza il personale sanitario. Aggiungiamo che non è facile accertare, nei singoli casi, in quale misura le ragioni allegate da un renitente per motivi di coscienza sono il risultato di un moto interno imperioso; altrettanto difficile è stabilire se non si tratti di uno stato d'animo passeggero, dell'influenza di un ambiente o di una questione di prestigio. Difficile è infine accertare se le facoltà mentali del renitente per motivi di coscienza sono normali o anormali.

Il rifiuto di adempiere i propri obblighi comporta delle sanzioni.

Noi constatiamo che, salvo nel caso dei renitenti per motivi strettamente religiosi, gli uomini che rifiutano di compiere il servizio militare agiscono in piena libertà di spirito per opposizione voluta al servizio stesso. Essi perseguono in tal modo sempre un fine politico o etico, il cui risultato ultimo è quello di scalzare il vigente ordine pubblico. Poco importa che il renitente rifiuti di adempiere i doveri imposti dalla Costituzione soltanto per motivi personali oppure d'ordine generale. Finchè la Costituzione e la legge si opporranno al rifiuto del servizio e all'istituzione del servizio civile, il cittadino deve, quali che siano i suoi sentimenti, conformarsi alle regole in vigore. In caso contrario egli deve sopportare le conseguenze legali del suo modo di agire. Siamo convinti che il fatto di dover compiere servizio militare non provochi in quella categoria di renitenti lo stesso conflitto di coscienza in cui si trova colui che rifiuta il servizio militare per motivi religiosi e si sente per conseguenza esposto al castigo eterno della giustizia divina.

Le considerazioni che precedono ci conducono alle seguenti conclusioni circa il modo di trattare i renitenti: ogniquale volta una persona rifiuta di prestare servizio per ragioni di principio, in particolare per motivi religiosi, deve essere accertato con cura come essa sia giunta a siffatta concezione della difesa nazionale. Con

il concorso di ecclesiastici, di medici e di altre persone qualificate del suo ambiente occorre fare in modo che egli modifichi la sua concezione e sia indotto a compiere il suo dovere. Vanno perciò accolte le domande di incorporazione o di trasferimento nelle truppe sanitarie. Se un uomo allega motivi di coscienza già al momento del reclutamento, occorre rivolgere immediatamente grande attenzione alle cause di siffatto atteggiamento. Se poi vi sono motivi per credere che si tratti di uno stato morboso, il renitente non deve essere assegnato neppure ai servizi complementari. I renitenti di questa categoria non devono essere perseguiti penalmente se non quando sia stato accertato che non è possibile nè persuaderli a prestare servizio militare nè indurli a farsi incorporare nelle truppe sanitarie. Quando infine si ha l'impressione che la persona di cui si tratta non è normale, si dovrà domandare una perizia psichiatrica. Grazie a questa procedura, sarà in molti casi senz'altro possibile recuperare per l'esercito buoni elementi. Negli altri casi, si tratterà di chiarire la questione della colpa in modo che la condanna da pronunciarsi possa in un certo senso apparire giusta anche agli occhi del renitente.

La sostituzione delle pene privative della libertà previste dall'articolo 81 del Codice penale militare con un servizio civile non entra in considerazione. Chi rifiuta di adempiere i suoi obblighi militari disobbedendo a un ordine di marcia deve sopportare le conseguenze penali del suo rifiuto, se questo è intenzionale. Prevedere un'altra soluzione significherebbe concedere un privilegio a una categoria di cittadini che non vogliono sottoporsi alle disposizioni della Costituzione. Rinunciando a punire i renitenti, lo Stato manifesterebbe la sua impotenza in un campo in cui sono in giuoco i suoi interessi vitali.

Tuttavia vi sono casi...

Vi sono casi in cui dopo serio esame delle giustificazioni addotte dal renitente dovrà essere ammessa l'esistenza di motivi onorevoli. In questi casi può sembrare troppo rigoroso obbligare un uomo a subire la sua pena privativa della libertà con i delinquenti di diritto comune. Per evitare siffatta conseguenza, occorre che la pena dell'arresto, prevista dal Codice penale ordinario, divenga parimenti una pena del diritto militare. Questa pena più mite potrà in generale essere pronunciata contro coloro che si rifiutano di prestare servizio per motivi puramente religiosi. L'articolo 39 del Codice penale ordinario dispone che la durata massima dell'arresto è di 3 mesi. Esso è scontato in uno stabilimento speciale o, in ogni caso, in locali che non sono occupati da persone condannate ad altre pene. I condannati portano i loro abiti personali. Noi siamo del parere che questo regime più mite tenga sufficientemente conto dei desideri di coloro che domandano clemenza a favore dei renitenti per motivi di coscienza.

Renitenza e diritti civili.

Le disposizioni attuali concernenti la pena accessoria della privazione dei diritti civili sollevano un altro problema di carattere analogo. Il diritto in vigore considera che colui il quale si rifiuta di prestare il servizio militare non deve, poichè non vuole contribuire in alcun modo a difendere la vita, la libertà e l'indipendenza dei suoi concittadini, prendere parte alla vita pubblica neppure negli altri campi.

L'articolo 29 prevede perciò che in questi casi (condanna alla detenzione) il giudice *può* privare il condannato dei diritti civili. Questa disposizione non è applicata dai tribunali in modo uniforme. Senza disciplinamento legale, non è possibile ottenere una prassi uniforme in virtù della quale i renitenti per motivi religiosi non siano privati dei diritti civili. Ora, vi sono casi in cui si vorrebbe evitare questa conseguenza disonorante. E' vero: la privazione dei diritti civili può essere evitata con una domanda di grazia. Tuttavia, non tutti sono disposti a presentare domanda di grazia. La migliore soluzione sarebbe perciò quella che prevede d'inserire nel codice una disposizione la quale escluda, qualora siano adempiute determinate condizioni, l'applicazione di siffatta pena accessoria. A questo scopo proponiamo due disposizioni. Quando il giudice riconosce espressamente l'esistenza di motivi onorevoli e pronuncia soltanto la pena dell'arresto, conformemente agli articoli 45 e 46 del Codice penale militare, la questione della privazione dei diritti civili è regolata negativamente poichè l'arresto non può comportare la privazione dei diritti civili. Ma se il giudice stima di dovere ciononostante pronunciare una pena di detenzione, egli non potrà, grazie alla frase finale dell'articolo 29, nuovo testo, privare dei diritti civili il condannato che è stato vittima di un grave conflitto di coscienza. Come abbiamo detto, la disposizione attuale permette al giudice che pronuncia la detenzione di ritirare i diritti civili o no, secondo il suo libero apprezzamento. Una modificazione del testo legale non sarebbe perciò assolutamente indispensabile. D'altra parte, possono presentarsi casi in cui, considerate le circostanze nel loro insieme, potrebbe far specie che un condannato conservi il pieno esercizio dei suoi diritti civili, anche se v'è stato grave conflitto di coscienza. Le commissioni che hanno discusso il problema sono tuttavia state del parere che convenisse mostrarsi generosi.

I testi proposti nel messaggio sono i seguenti:

Art. 29.

Secondo capoverso, ultima frase (nuova). La privazione dei diritti civili non deve essere pronunciata contro colui che ha agito sotto l'influsso di un grave conflitto di coscienza.

Art. 29 bis.

La durata dell'arresto repressivo è di un giorno almeno e di tre mesi al massimo.